



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

N. 4/XIV

SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna riguardanti il trasferimento di funzioni in materia di assistenza
ai grandi invalidi del lavoro

Schema di decreto legislativo recante: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Sardegna riguardanti il trasferimento di funzioni in materia di assistenza ai grandi Invalidi del lavoro".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

VISTA la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

VISTO l'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 recante "Costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616";

VISTO l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";

VISTO il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Trasferimento di funzioni in materia di assistenza ai grandi invalidi del lavoro)

1. Le funzioni in materia di assistenza ai grandi invalidi del lavoro già svolte dall'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 sono trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2

(Trasferimento delle risorse)

1. Alla Regione Sardegna competono le risorse necessarie per la totale copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1. All'individuazione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione.
2. L'esercizio da parte della Regione Sardegna delle funzioni trasferite con il presente decreto è subordinato all'effettivo trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

